



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 8 giugno 2022, n. 150

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

D'iniziativa dei consiglieri Luca Guglielmi (Fassa), Filippo Degasperi (Onda), Pietro De Godenz (Unione per il Trentino), Sara Ferrari (Partito democratico del Trentino), Paola Demagri (Partito autonomista trentino tirolese), Alex Marini (Gruppo misto), Mara Dalzocchio (Lega Salvini Trentino), Claudio Cia (Fratelli d'Italia), Vanessa Masè (La civica), Giorgio Leonardi (Forza Italia), Paolo Zanella (Futura 2018), Walter Kaswalder (Autonomisti popolari)

Presentato l'8 giugno 2022

Assegnato alla Quarta commissione permanente

DISEGNO DI LEGGE 8 giugno 2022, n. 150

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, dopo le parole: "dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "entro novanta giorni dalla data di nomina della Giunta,".

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, dopo le parole: "il presidente" sono inserite le seguenti: "pro tempore".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009, dopo le parole: "nella graduatoria di elezione" sono inserite le seguenti: "; per garantire la continuità di funzionamento del consiglio, questi membri restano in carica fino all'elezione dei nuovi componenti della consulta".

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituita dalla seguente:

"c) i presidenti pro tempore dei piani d'ambito provinciali istituiti ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007), sostituiti in caso di assenza o impedimento dai rispettivi vicepresidenti;".

5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserita la seguente:

"c bis) un membro, di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, individuato da ciascuno dei piani d'ambito provinciali di cui alla lettera c) tra i propri referenti; per garantire un'equa rappresentanza di genere il membro dev'essere scelto tra i referenti appartenenti a un genere diverso da quello del presidente pro tempore; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia o degli enti locali."

6. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserito il seguente:

"4 bis. Il consiglio provinciale dei giovani può designare uno o più invitati permanenti, che sono invitati a partecipare alle sedute e sono coinvolti nelle relative attività. Gli invitati permanenti non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale. Agli invitati permanenti è riconosciuto il rimborso delle spese previsto dal comma 5."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: "può richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede".

Art. 3

Disposizione transitoria

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1 all'articolo 3 della legge provinciale n. 7

del 2009 si applicano per il rinnovo del consiglio provinciale dei giovani della legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.